



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N. 105 – 26 GIUGNO 2025**

Riunione del 18/06/2025

81.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig.ra **Concolato Barbara**, n.q. di Presidente p.t. della S.S. Giorgione Pallavolo SSDRL
- S.S. **Giorgione Pallavolo SSDRL**, in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Antonio Amato   Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano   Componente

Con atto di deferimento n. 110/24/25 del 6/05/2025 la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

*S.S. Giorgione Pallavolo SSDRL in persona della Presidente pro tempore Sig.ra Concolato Barbara: per non aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari ad €.7.200,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla S.S.D. San Donà Piave Volley S.r.l., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig.ra V. C.;*

*SIG.RA **CONCOLATO BARBARA** nella qualità di Presidente pro tempore della S.S.D. Giorgione Pallavolo S.r.l.: per non aver il proprio sodalizio, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari ad €.7.200,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla S.S.D. San Donà Piave Volley S.r.l., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig.ra V. C..*

il Collegio



## **OSSERVA**

Con esposto del 27 marzo 2025, il sig. M. B. Presidente della SSD Volley San Donà Piave comunicava alla Procura Federale che la Giorgione Pallavolo SSD, non aveva versato la prima rata del premio di compensazione di € 840.00 per il tesseramento dell'atleta V. C., nonostante fosse ampiamente trascorso il termine per il pagamento della prima tranche e l'invio a mezzo PEC della fattura.

La Procura Federale, terminata la propria istruttoria con l'acquisizione della lettera del Settore Tesseramento che confermava i fatti descritti nell'esposto procedeva al deferimento degli incolpati. All'udienza si collegava il sostituto procuratore Alessandro Guarnaschelli nonché la Presidente della società sig.ra Barbara Concolato.

La Procura, prima di procedere alla discussione, informava il Tribunale di aver concordato con gli incolpati ex art. 53 Reg. Giur., la sanzione.

### **Motivi della decisione**

Questo Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, rileva che il ritardo nel pagamento della prima rata del Premio di compensazione, circostanza acclarata e non contestata dagli stessi incolpati, costituisce una violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento e per tale motivo comporta la responsabilità disciplinare in capo agli autori della suddetta violazione.

Per quanto sopra, dichiara la responsabilità disciplinare degli incolpati e dichiara la congruità della sanzione concordata con la procura.

### **PQM**

Il Collegio dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico della sig.ra Barbara Concolato per giorni 40 decorrenti dalla scadenza di altre sanzioni irrogate e la sanzione pecuniaria a carico della Giorgione Pallavolo S.S.D.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore di € 1000,00.

Roma, 25 Giugno 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 Giugno 2025